

MANOVRA DI BILANCIO 2021-2023

a cura di Sergio Auriemma

La legge n. 178 del 30 dicembre 2020, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, elaborata durante una complessa e politicamente contrastata sessione parlamentare autunnale, è stata approvata dopo un doppio voto di fiducia espresso prima dalla Camera dei deputati e poi dal Senato della Repubblica.

La promulgazione della legge è stata preceduta, con riferimento alle numerose problematiche insorte durante la situazione emergenziale del Paese, dalla pubblicazione della legge n. 176/2020 che, convertendo il DL n. 137/2020, ha recepito i contenuti di altri tre cd. "decreti ristori" (DL n. 149/2020, DL n. 154/2020 e DL n. 157/2020), nonché è stata seguita dal cd. "decreto milleproroghe" (DL n. 183/2020).

Qualsiasi osservatore esterno, svincolato da condizionamenti politici o di corporativismo, non può non ammettere che la manovra di Bilancio, nel tentativo di fornire risposte ad una situazione sanitaria molto grave e ad una progressiva lacerazione del tessuto socio-economico nazionale e internazionale verificatesi entrambe nell'anno 2020, si è tradotta in una cospicua e intricata parcellizzazione di interventi normativi che, per alcuni versi, appaiono essere privi di una sottostante strategia globale nell'allocazione razionale delle risorse finanziarie pubbliche.

Tutto ciò ha reso, tra l'altro, particolarmente difficoltosa la lettura della legge, che si compone di 21 articoli, 1264 commi, numerose Tabelle, numerosi altri articoli e commi recati da provvedimenti collegati.

Nel prendere atto della corposità del testo, la presente nota illustrativa si propone di offrire una lettura guidata delle disposizioni aggregando le stesse in "ambiti tematici" di più significativa rilevanza per il Sistema dell'Istruzione e Formazione o per il Pubblico impiego in genere.

Tali tematiche illustrative, riportate di seguito, riguarderanno le studentesse e gli studenti (che costituiscono la *figura finalisticamente centrale* dell'Istruzione), il personale scolastico in genere, le infrastrutture immateriali (digitalizzazione) o materiali (edilizia scolastica), i trasporti locali, il pensionamento del personale, le rappresentanze sindacali e infine il Sistema delle scuole italiane all'estero.

Valutazione apprendimenti degli alunni (*art. 2, comma 2- bis, DL n. 22/2020*)

A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021 ed ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, del DL n. 22/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 41/2020 e poi ulteriormente modificato dalla legge n. 126/2020, in deroga all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 la valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, è espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento, secondo termini e modalità da definire con ordinanza del Ministro dell'istruzione.

Esami di Stato primo e secondo ciclo (*commi da 504 a 506 Legge Bilancio*)

In relazione all'evolversi della situazione epidemiologica e al fine di garantire il corretto svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021, secondo gli standard di sicurezza sanitaria previsti dalla legislazione vigente, con decreto del Ministro dell'istruzione sono assegnate alle istituzioni scolastiche statali e paritarie sedi di esame di Stato le risorse finanziarie allo scopo necessarie, tenendo conto del numero di studenti e di unità di personale interessati.

Con una o più ordinanze il Ministro può adottare specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e per lo svolgimento degli esami di Stato, anche tra quelle di cui all'articolo 1 del DL n. 22/2020, conv. con modif. dalla legge n. 41/2020.

Vengono stanziati 30 milioni di euro a valere sul *Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche* attraverso una corrispondente riduzione dell'incremento del *Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi* di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.

Sostegno e disabilità (*commi da 960 a 963 Legge Bilancio*)

Le disposizioni qui in esame approntano una serie di misure finalisticamente rivolte a favorire l'inclusione scolastica di alunni diversamente abili.

Il comma 960 prevede un aumento di 25.000 posti di sostegno nel periodo 2021-2024 così suddivisi: 5.000 posti sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, 11.000 posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023 e 9.000 posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024.

A tal fine, è disposto un rifinanziamento del Fondo destinato all'incremento dell'organico dell'autonomia (di cui all'art. 1, co. 366, allocato sul cap. 1280 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione), pari a pari a 62,76 milioni di euro nell'anno 2021, 321,34 milioni di euro nell'anno 2022, 699,43 milioni di euro nell'anno 2023, 916,36 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 924,03 milioni nell'anno 2026, 956,28 milioni nell'anno 2027, 1.003,88 milioni nell'anno 2028, 1.031,52 a decorrere dall'anno 2029.

Il comma 961 incrementa di 10 milioni di euro per l'anno 2021 le risorse destinate alla formazione dei docenti, con l'obiettivo di realizzare interventi formativi obbligatori del personale docente impegnato nelle classi con alunni con disabilità.

Il comma 962 stanziava 10 milioni di euro per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 per l'acquisto di sussidi didattici da parte delle scuole che accolgono studenti con disabilità.

Il comma 963 stabilisce che agli alunni con disturbi specifici di apprendimento spettano solo le misure didattiche e di supporto specificamente previste e non l'impiego di apposite risorse professionali.

Va rammentato in proposito che agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche, a valere sulle risorse specifiche e disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono tenute a garantire : a) l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate; b) l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere; c) per l'insegnamento delle lingue straniere, l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell'esonerazione. Le misure adottate devono essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi.

I vari interventi non comportano oneri finanziari, anche se per ciò stesso e nella sostanza impongono scrupolosa attenzione degli operatori sulla corretta applicazione delle norme vigenti in materia di diritti delle persone con disabilità,

rendendosi necessario ottimizzare l'assegnazione delle risorse e conseguentemente generare potenziali risparmi.

In tema di tempistica della DAD, risulta emanato anche il DL 5 gennaio 2021, n. 1 (art. 4) e prime indicazioni applicative sono state diramate con la Nota ministeriale n. 13 del 6 gennaio 2021.

Sostegno: assunzione e formazione di insegnanti *(comma 980 Legge di Bilancio)*

La legge di Bilancio prevede un piano pluriennale per l'assunzione in organico di diritto, attraverso procedure selettive su base regionale, di 25.000 docenti di sostegno in possesso del relativo titolo di specializzazione conseguito ai sensi della normativa vigente.

Le assunzioni sono da effettuarsi progressivamente nell'a.s. 2021/2022, nell'anno scolastico 2022/2023 ed infine a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024.

Vengono individuate risorse per finanziare il Fondo per la formazione degli insegnanti di sostegno e vengono stanziati 10 milioni di euro per i prossimi tre anni scolastici per l'acquisto e la manutenzione di sussidi didattici per le scuole che accolgono studenti con disabilità.

La legge demanda ad un successivo decreto del Ministro la disciplina del contenuto del bando, dei termini e modalità di presentazione delle domande, della configurazione della prova ovvero delle prove concorsuali e relative griglie di valutazione, dei titoli valutabili, della composizione delle commissioni giudicatrici, delle modalità e titoli per l'aggiornamento delle graduatorie, di un contributo di segreteria a carico degli aspiranti che deve essere tale da coprire integralmente la spesa di organizzazione ed espletamento delle procedure

Alle graduatorie formate all'esito delle procedure selettive - che sono integrate ogni due anni (per i candidati già collocati nelle predette graduatorie è previsto l'aggiornamento del punteggio sulla base dei titoli conseguiti tra la data di partecipazione alla procedura e la data dell'aggiornamento - si attinge, ai fini dell'immissione in ruolo dei docenti di sostegno, nei limiti delle facoltà assunzionali annualmente autorizzate per la predetta tipologia di posto, esclusivamente in caso di esaurimento delle corrispondenti graduatorie utili a legislazione vigente, e solo all'esito delle procedure di scorrimento delle graduatorie concorsuali di altre regioni o province.

Digitalizzazione (*commi 512 e 513 Legge Bilancio*)

L'obiettivo comune di varie misure approntate in materia è quello di potenziare la digitalizzazione, anche attraverso azioni di coinvolgimento degli animatori digitali in ciascuna istituzione scolastica.

Dall'anno scolastico 2021/2022 le scuole del primo ciclo potranno avvalersi, a regime, del contingente di 1.000 assistenti tecnici.

Le attività, coordinate dall'animatore digitale e coerenti con il Piano nazionale Scuola Digitale (PNSD), possono prevedere percorsi di formazione del personale docente, potenziamento delle competenze degli studenti sul digitale e metodologie didattiche innovative.

Il fondo è incrementato di 8,184 milioni a decorrere dall'anno 2021. Viene, inoltre, autorizzata una ulteriore somma di 12 milioni per il 2021 da spendere in:

- didattica a distanza;
- sistema informativo integrato;
- raccolta e analisi multidimensionale di dati;
- spese relative al personale scolastico nel lungo periodo;
- supporto alla gestione giuridica ed economica del personale stesso anche attraverso l'introduzione di tecnologie che sfruttano l'intelligenza artificiale e per la didattica a distanza.

Equipe formative territoriali (*commi 970 e 971 Legge Bilancio*)

I commi 970 e 971 estendono agli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 la possibilità di costituire équipe formative territoriali con 20 docenti in comando per il supporto al Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) e con 200 docenti in semiesonero dall'esercizio dell'attività didattica.

Per l'attuazione è autorizzata la spesa di euro 1.446.158 per l'anno 2021, di euro 3.615.396 per l'anno 2022 e di euro 2.169.238 per l'anno 2023.

I 20 docenti sono collocati in posizione di comando presso gli UU.SS.RR. o presso l'Amministrazione centrale e sono totalmente esonerati dall'insegnamento per svolgere attività di coordinamento e supporto in favore delle azioni del PNSD-

I 200 docenti sono adibiti a svolgere la loro attività presso le scuole e destinatari di semi-esonero, quindi svolgenti attività didattica per il 50% dell'orario di servizio.

Kit familiare per la digitalizzazione (*commi da 623 a 625 Legge di Bilancio*)

Il comma 623, al fine di ridurre il fenomeno del divario digitale e favorire la fruizione della didattica a distanza a soggetti appartenenti a nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore a 20.000 euro annui, con almeno uno dei componenti iscritti a un ciclo di istruzione scolastico o universitario non titolari di un contratto di connessione internet o di un contratto di telefonia mobile, se gli stessi si dotano del sistema pubblico di identità digitale (SPID), verrà concesso in comodato gratuito *un dispositivo elettronico dotato di connettività* per un anno o *un bonus* di equivalente valore da utilizzare per le medesime finalità.

Il beneficio è concesso ad un solo soggetto per nucleo familiare e nel limite complessivo massimo di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021, che vengono stanziati in un apposito fondo istituito nello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da trasferire successivamente al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale.

Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione saranno definite le modalità di accesso al beneficio.

Dimensionamento della rete scolastica (*commi 978 e 979 Legge Bilancio*)

I due commi riducono - per il momento solo con riferimento all'a.s. 2021/2022 - il numero minimo di alunni necessario per l'attribuzione in via esclusiva alle istituzioni scolastiche di un dirigente scolastico con incarico a tempo indeterminato e di un direttore dei servizi generali e amministrativi, con conseguente diminuzione delle istituzioni scolastiche cosiddette "sottodimensionate" e l'aumento del numero delle istituzioni scolastiche a cui potranno essere assegnati un dirigente scolastico titolare e un DSGA in via esclusiva.

Le scuole, site nelle piccole isole, nei comuni montani e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, potranno avere un numero di alunni che viene rispettivamente ridotto da 600 a 500 unità e da 400 a 300 unità per singola istituzione.

La facoltà di riduzione del numero alunni -da esercitare nell'ambito della redazione dei Piani regionali di dimensionamento della rete - è riconosciuta nel limite di spesa di € 13,61 mln per il 2021 e di € 27,23 mln per il 2022.

Fondo Nazionale Sistema integrato di educazione e istruzione- 0/6 (comma 969 Legge di Bilancio)

Il fondo (di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65) è incrementato, a decorrere dall'anno 2021, di 60 milioni di euro annui.

Per l'anno 2021, in deroga alle disposizioni del citato articolo 12 del DL 65/2017), una quota parte dell'incremento, pari a euro 1.500.000, è destinata al Ministero dell'istruzione per l'attivazione del sistema informativo nazionale coordinato con le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera e), del medesimo d.lgs. n. 65 del 2017.

La norma ha preso a riferimento i dati ISTAT relativi alla popolazione residente 0-3 anni al 1° gennaio 2020 e i dati ISTAT relativi ai servizi educativi per la prima infanzia presenti in un Rapporto del 12 dicembre 2019.

Com'è noto, all'istituzione del Sistema integrato di educazione e di istruzione ha fatto seguito un Piano di azione nazionale pluriennale di cui al D.P.C.M. 11 dicembre 2017, attualmente in fase di rinnovo.

Istituzione Fondo per il recupero dei gap formativi verificatisi nel 2020 (DL n. 137/2020 art. 21, commi 6-bis e 6-quinquies)

Il Fondo viene istituito con una dotazione di 5.532.195 euro per il 2021 ed è destinato ad attività didattiche extracurricolari di recupero svolte dai docenti, da ripartire tra le scuole del primo ciclo.

Le attività didattiche extracurricolari, da svolgersi in presenza, sono finalizzate a sopperire ad eventuali carenze formative conseguenti allo svolgimento dell'attività didattica in forma integrata ovvero a distanza, per il recupero degli insegnamenti curricolari inclusi nel piano triennale dell'offerta formativa.

Entro il 24 marzo 2021 il Ministero dell'istruzione, di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze, adotta un decreto interministeriale nel quale devono essere definiti le modalità di presentazione delle istanze da parte delle singole istituzioni scolastiche per l'assegnazione delle risorse impiegate per la remunerazione del personale docente, secondo la disciplina contrattuale vigente, a titolo di attività aggiuntive di insegnamento, nonché i criteri per il riparto delle risorse medesime, con riferimento alle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione che si trovano in una situazione di maggiore svantaggio.

Licei Musicali (*commi 510 e 511 Legge di Bilancio*)

Al fine di ampliare l'offerta formativa dei licei musicali e consentire l'attivazione dei corsi a indirizzo jazzistico e nei nuovi linguaggi musicali, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito un fondo, con una dotazione di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

Con successivo decreto del Ministro dell'istruzione verranno definite le modalità di utilizzazione delle risorse del fondo.

Istruzione e formazione tecnica superiore (*comma 298 Legge Bilancio*)

La norma, al fine di promuovere e valorizzare il sistema di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), va ad incrementare ulteriormente di 20 milioni di euro per l'anno 2021 il Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a suo tempo già incrementato dall'articolo 1, comma 67, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Assenze per congedo obbligatorio di paternità (*Commi 363 – 364 Legge di Bilancio*)

Per il 2021 viene prevista l'estensione del congedo parentale obbligatorio per il padre da fruirsi nei cinque mesi successivi alla nascita.

Il congedo obbligatorio diventa di sette giorni per il 2020 e di dieci giorni per il 2021.

È mantenuta la possibilità di fruire di un ulteriore giorno di congedo a scalare sul periodo di astensione obbligatoria della madre.

All'onere derivante dalla disposizione, valutato in 106,1 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. come attualmente riquantificata.

Assenze lavoratori fragili (*commi da 481 a 484 Legge di Bilancio*)

L'applicazione dei commi 2 e 2-bis dell'articolo 26 del D.L.18/2020 viene estesa al periodo 1° gennaio – 28 febbraio 2021.

Le disposizioni si riferiscono ai lavoratori: -immunodepressi; - con disabilità in condizioni di gravità; -che abbiano in corso terapie salvavita; -con patologie oncologiche.

Il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero.

È vietata la monetizzazione delle ferie a seguito delle assenze di cui sopra.

Viene autorizzata la spesa di 53,9 milioni di euro per l'anno 2021 al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo e ATA delle istituzioni scolastiche cui appartiene il lavoratore che usufruisce dei benefici di cui sopra.

Inoltre, la Legge di Bilancio elimina, dal 1° gennaio 2021, la disposizione che era contenuta nell'art.26, comma 3, del D.L.18/2020 e che prevedeva, per il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, l'indicazione da parte del medico curante che redige il certificato di malattia anche degli estremi del provvedimento che ha originato la quarantena o la permanenza domiciliare.

Il comma 482 stabilisce che in deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, e dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) connessi con le tutele di cui al comma 481 sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 282,1 milioni di euro per l'anno 2021.

L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

Il comma 483, a fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche cui appartiene il lavoratore che usufruisce dei benefici di cui al comma 481, autorizza la spesa di 53,9 milioni di euro per l'anno 2021.

Congedo straordinario per genitori in caso di sospensione dell'attività didattica in presenza nelle scuole secondarie di primo grado (art. 22-bis DL n.137/2020)

Limitatamente alle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del DPCM 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis del DL n. 137/2020, conv. da Legge 18.12.2020, n. 176, nelle quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza nelle scuole secondarie di primo grado, e nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori di alunni delle suddette scuole, lavoratori dipendenti, la facoltà di

astenersi dal lavoro per l'intera durata della sospensione dell'attività didattica in presenza prevista dal predetto DPCM.

Per detti periodi di congedo è riconosciuta, in luogo della retribuzione, un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23.

I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Il beneficio in esame è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei DPCM 24 ottobre 2020 e 3 novembre 2020.

I benefici sono riconosciuti nel limite complessivo di 52,1 milioni di euro per l'anno 2020. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio, comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa di cui al primo periodo, l'INPS procede al rigetto delle ulteriori domande presentate.

Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici è autorizzata la spesa di 2,4 milioni di euro per l'anno 2020.

Concorso ordinario per insegnanti di religione cattolica (*legge 159/2019 e DL n. 183/2020*)

Va ricordato al riguardo che l'art. 1-bis del DL n. 126 del 29 ottobre 2019, conv. con modif. dalla legge n. 159 del 20 dicembre 2019 recante (Disposizioni urgenti in materia di reclutamento del personale docente di religione cattolica) avevano autorizzato il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca a bandire, entro l'anno 2020 e previa intesa con il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, un concorso per la copertura dei posti per l'insegnamento della religione cattolica vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023.

Una quota non superiore al 50 per cento dei posti del concorso poteva essere riservata al personale docente di religione cattolica, in possesso del riconoscimento di idoneità rilasciato dall'ordinario diocesano, con almeno tre anni di servizio, anche non consecutivi, nelle scuole del sistema nazionale di istruzione.

Nelle more dell'espletamento del concorso, hanno continuato a essere effettuate le immissioni in ruolo mediante scorrimento delle graduatorie generali di merito di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto dirigenziale del MIUR 2 febbraio 2004, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 10 del 6 febbraio 2004, relativo all'indizione di un concorso riservato, per esami e titoli, a posti d'insegnante di religione cattolica compresi nell'ambito territoriale di ciascuna diocesi nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e nelle scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado.

Il bando del concorso per i docenti di religione cattolica, in base al testo del cd. Decreto milleproroghe, ha visto ora assegnata una nuova scadenza per il concorso, al 31 dicembre 2021.

La proroga, difatti, ha stabilito che *“Al comma 1 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n.159, le parole “entro l'anno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “entro l'anno 2021” e le parole “dal 2020/2021 al 2022/2023” sono sostituite dalle seguenti: “dal 2021/2022 al 2023/2024”.*

Immissioni in ruolo di Direttori Generali dei Servizi Amministrativi (commi 972 e 973 Legge Bilancio)

È stato eliminato il limite massimo di idonei da inserire in graduatoria nel concorso per Direttore dei servizi generali e amministrativi nelle scuole bandito nel 2018.

A tal fine sono stati novellati l'art. 2, co. 6, del D.L. 126/2019 (L. 159/2019) che aveva elevato la percentuale degli idonei (dal 20% previsto dal bando) e poi al 30% dei posti messi a concorso per la singola regione, nonché l'art. 32-ter, co.3, del D.L. 104/2020 (L. 126/2020), che aveva ulteriormente innalzato tale percentuale al 50%.

Rapporto di lavoro dei collaboratori scolastici (commi 964 e 965 Legge Bilancio)

Il comma 964 stabilisce la trasformazione a tempo pieno, dal 1° gennaio 2021, del contratto di lavoro di 4.485 collaboratori scolastici già assunti a tempo parziale

dal 1° marzo 2020, nonché l'assunzione a tempo pieno, dal 1° settembre 2021, sino ad un massimo di n. 45 unità, di ulteriori collaboratori scolastici.

Il comma 965 ha recato ulteriori disposizioni per la stabilizzazione nel profilo di collaboratore scolastico – nel limite dei posti residuati rispetto agli 11.263 già autorizzati del personale delle imprese di pulizia assunto a tempo indeterminato o determinato e impegnato nell'erogazione dei medesimi servizi per almeno 5 anni (purché inclusivi del 2018 e del 2019) - di unità che non hanno potuto partecipare alla seconda procedura selettiva per mancanza di posti nella provincia di loro appartenenza.

A tal fine è stato stabilito che:

- viene predisposta una apposita graduatoria nazionale, formulata sulla base del punteggio attribuito secondo quanto previsto per la medesima seconda procedura selettiva, in cui i medesimi soggetti sono inseriti a domanda

- all'esito di tali procedure sono autorizzate assunzioni per la copertura dei posti resi nuovamente disponibili.

In sintesi, l'intervento normativo si propone di assicurare un adeguato livello di intensificazione dei servizi di pulizia e sanificazione degli ambienti scolastici (necessario per garantire a regime le migliori condizioni igieniche e di adeguata fruibilità dei locali e delle aule anche dopo il termine dell'emergenza sanitaria) e prevede la possibilità di attribuire a 4.530 collaboratori scolastici di cui: 4.485 già assunti a tempo parziale dal 1° marzo 2020 a seguito dell'internalizzazione dei servizi di pulizia nelle scuole.

La norma in argomento, pur non determinando un incremento della dotazione organica nel contingente dei collaboratori scolastici, ma solo un incremento delle facoltà assunzionali correlate al completamento dell'orario d'obbligo sino a 36 ore settimanali – coprendosi stabilmente e a tempo indeterminato posti già vacanti e disponibili nell'organico vigente – così producendo maggiori oneri correlati alla necessità di rendere stabile l'autorizzazione di spesa per gli stipendi da corrispondere.

Le immissioni in ruolo a tempo pieno avverranno a decorrere dall'a.s. 2021/22. La trasformazione *full time* dei contratti ATA ex LSU assunti a tempo parziale opera con decorrenza giuridica 1° gennaio 2021 ed economica dalla sottoscrizione del contratto a tempo pieno. L'ampliamento del contratto da tempo parziale a tempo pieno può avvenire sui posti delle istituzioni scolastiche su cui gli interessati sono attualmente in servizio.

La nota ministeriale n. 195/2021 ha sottolineato le principali istruzioni operative al riguardo, riservandosi di fornire ulteriori indicazioni (verosimilmente per imminenti novità di legge) per la gestione dei posti vacanti e disponibili dell'organico di diritto e del personale ATA in esame a decorrere dall'a.s. 2021-2022.

Assistenti tecnici nelle scuole del primo ciclo (*commi 966 e 967 Legge Bilancio*)

Il comma 966, prevede la proroga fino al 30 giugno 2021 – termine dell'a.s. 2020/2021 – dei contratti a tempo determinato sottoscritti con assistenti tecnici da utilizzare nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole del primo ciclo, in scadenza al 31 dicembre 2020.

Il comma 967 prevede, in termini di organici, che a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022 la dotazione organica del personale amministrativo, tecnico e ausiliario è incrementata di 1.000 posti di personale assistente tecnico, da destinare alle scuole dell'infanzia e del primo ciclo. Le facoltà assunzionali del personale assistente tecnico sono corrispondentemente incrementate di 1.000 unità.

A conclusione della tematica concernente il reclutamento del personale ATA e per completezza informativa sembra utile indicare, sinteticamente e qui di seguito, i vari provvedimenti applicativi che dovranno essere emanati nel corso del primo trimestre dell'anno 2021:

- Decreto Interministeriale di disciplina della procedura selettiva per l'assunzione di personale ex LSU ai sensi dell'art. 58, comma 5-sexies, del DL n. 69/2013;
- Decreto interministeriale concernente le eventuali successive procedure concorsuali per il reclutamento di DSGA di cui all'art. 32-ter, comma 5, del DL n. 104/2020;
- DM concernente termini, modalità e procedure per le immissioni in ruolo dei soggetti inclusi nelle graduatorie del concorso DSGA 2018, ai sensi dell'art. 32-ter, commi 3 e 4, del DL n. 104/2020
- DM relativo all'aggiornamento delle graduatorie supplenze ATA di Terza Fascia.

Edilizia scolastica (*commi 203, 205, da 811 a 813 Legge Bilancio*)

Le risorse stanziare per l'edilizia scolastica ammontano ad un miliardo e mezzo di euro. Al fine di semplificare le procedure, la legge di bilancio proroga i poteri commissariali a Sindaci, Presidenti di Province e Città Metropolitane con l'obiettivo di accelerare la realizzazione di nuove strutture e il miglioramento di quelle esistenti.

Per le finalità di cui ai commi 677 e 678 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e per contrastare il fenomeno dello spopolamento dei piccoli comuni del Mezzogiorno d'Italia l'INAIL, nell'ambito del piano triennale di investimenti immobiliari 2021-2023, destina l'ulteriore somma complessiva di 40 milioni di euro, a valere sulle risorse a tal fine autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, alla costruzione delle scuole di cui al comma 153 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, in comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti compresi nei territori delle regioni Abruzzo, Campania, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Il Ministero dell'Istruzione, di concerto con il Ministero per il Sud e la coesione territoriale individuerà le iniziative da finanziare.

Ai sensi del comma 811 il fondo per le emergenze di cui al Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è incrementato di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

Trasporto scolastico (*commi 790, 816 e 817 Legge Bilancio*)

Il comma 790 della legge di Bilancio, al fine di consentire l'erogazione dei servizi di trasporto scolastico in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2021.

Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'istruzione e con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri di riparto e le assegnazioni ai singoli comuni.

Il comma 816 della Legge di Bilancio, al fine di consentire l'erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti per fronteggiare le esigenze trasportistiche conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento derivanti dall'applicazione delle Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico e delle Linee guida per il

trasporto scolastico dedicato, ove i predetti servizi nel periodo precedente all'emergenza epidemiologica da COVID-19 abbiano avuto un riempimento superiore a quello previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in vigore all'atto dell'emanazione del decreto di cui al terzo periodo, istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021.

Le regioni e i comuni, nei limiti delle disponibilità del fondo, possono anche ricorrere, mediante apposita convenzione e imponendo obblighi di servizio, a operatori economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, nonché ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

Ultrattività contratti collettivi regionali eroganti somme a dirigenti scolastici *(commi 981 e 982 Legge Bilancio)*

Le disposizioni in discorso mirano ad evitare la ripetizione di somme già erogate in favore dei dirigenti scolastici nell'anno scolastico 2019/2020.

A tale scopo istituiscono nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione un fondo con una dotazione di 25,856 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare alla copertura delle maggiori spese sostenute per il predetto anno scolastico in conseguenza dell'ultrattività riconosciuta ai contratti collettivi regionali relativi all'anno scolastico 2016/2017. In nessun caso possono essere riconosciuti emolumenti superiori a quelli derivanti dalla predetta ultrattività.

Per l'attuazione è autorizzata la spesa di 25,856 milioni di euro per l'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi (di cui all'art. 1 della L. 440/1997).

Scuole paritarie *(comma 514 Legge Bilancio)*

Per l'anno 2021 e in favore delle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità il contributo di cui all'articolo 1-quinquies, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è incrementato di 70 milioni di euro.

Scuole italiane all'estero (*commi 921, 923, da 975 a 977 Legge Bilancio*)

Varie misure normative disseminate nel testo della Legge di Bilancio apportano modifiche in più parti al decreto legislativo n. 64 del 13 aprile 2017, nel quale si compendia la disciplina in dettaglio delle scuole italiane all'estero, cioè di una materia che vede intrecciarsi attribuzioni di competenza del Ministero dell'Istruzione (MI), del Ministero dell'università e ricerca (MUR) e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI).

Vengono trasferite al MAECI risorse di personale (dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo) destinate a gestire attività collegate alla formazione italiana nel mondo, unitamente a competenze in ordine alle attività di formazione, di selezione e di assegnazione temporanea ed invio in missione all'estero di detto personale.

Ulteriori disposizioni riguardano, poi, il servizio di detto personale presso sedi disagiate e la designazione di candidati ai posti di direttore e di direttore aggiunto nelle scuole europee, con attribuzione di competenze parimenti rimesse al MAECI.

Da evidenziare il comma 977 della Legge di Bilancio, secondo il quale a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di entrata in vigore della legge, il personale già collocato fuori ruolo presso il Ministero dell'istruzione ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, che non abbia optato per la permanenza nello stesso Ministero, è ricollocato fuori ruolo presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

I dirigenti scolastici, i docenti e il personale amministrativo della scuola collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato decreto legislativo n. 64 del 2017 non possono comunque eccedere il numero complessivo di 70 unità. Entro sei mesi dal gennaio 2021 le scuole statali all'estero, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, adeguano alle disposizioni dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 64 del 2017 i contratti di lavoro già afferenti alle soppresse casse scolastiche.

Dotazioni organiche e personale ministeriale (*commi da 936 a 942 Legge Bilancio*)

Il comma 936 della legge di Bilancio dispone, al fine di assicurare l'esercizio delle maggiori funzioni del Ministero dell'università e della ricerca connesse all'assolvimento di obblighi nei confronti dell'Unione europea e internazionali nel campo della formazione superiore e della ricerca e, in particolare, alla nuova

programmazione europea della ricerca, che la dotazione organica del Ministero dell'università e della ricerca venga incrementata di tre posizioni dirigenziali di livello non generale, di cui una destinata alla diretta collaborazione ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Alla copertura delle tre posizioni dirigenziali di livello non generale si provvede anche mediante l'indizione di appositi concorsi pubblici, per i quali il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato ad avviare le relative procedure.

Il comma 937 prevede che il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato, per il biennio 2021-2022, nel rispetto del piano triennale del fabbisogno del personale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché della vigente dotazione organica, possa bandire una o più procedure concorsuali pubbliche, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente massimo di personale pari a 56 unità da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, del comparto Funzioni centrali. Le assunzioni sono effettuate ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.

Le procedure concorsuali sono rivolte a soggetti in possesso di qualificata professionalità nelle discipline scientifiche, economiche e giuridiche. Per la partecipazione sono richiesti la laurea magistrale o specialistica nonché uno dei seguenti titoli: dottorato di ricerca; master universitario di secondo livello; diploma di scuola di specializzazione post universitaria.

Le procedure, da svolgere in forma telematica e decentrata, anche in deroga al comma 3-quinquies dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, conv. con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché al regolamento di cui al DPR 9 maggio 1994, n. 487, e anche con l'avvalimento delle università e del consorzio interuniversitario CINECA, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si articolano nelle seguenti fasi:

- a) valutazione dei titoli;
- b) prova orale;
- c) attività di lavoro e formazione;
- d) prova scritta.

Il comma 942 della legge di Bilancio, al fine di assicurare l'esercizio delle maggiori funzioni del Ministero dell'istruzione connesse anche alle iniziative relative agli impegni sovranazionali europei, prevede che la vigente dotazione organica del Ministero è incrementata di tre posizioni dirigenziali di livello non generale. Nelle

more dell'entrata in vigore dei conseguenti regolamenti di organizzazione del Ministero dell'istruzione, le tre posizioni dirigenziali di cui al primo periodo sono destinate alla struttura di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12.

Alla copertura delle tre posizioni dirigenziali non generali si provvede anche mediante concorsi pubblici, per i quali il Ministero dell'istruzione è autorizzato a indire le relative procedure.

Poli territoriali avanzati (commi da 955 a 958 Legge Bilancio)

I commi in esame istituiscono in ogni regione Poli territoriali avanzati (PTA) per lo svolgimento decentrato dei concorsi pubblici e per garantire spazi di lavoro comune e di formazione per i dipendenti pubblici, anche attraverso l'utilizzo di beni immobili pubblici e di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata.

Vengono di conseguenza abrogate, per far fronte alle risorse finanziarie necessarie ipotizzate al riguardo, disposizioni introdotte dalla L. 56/2019 (art. 2, commi da 1 a 4) relative all'introduzione di sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi per la verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro nelle amministrazioni pubbliche.

Pensionamenti

Opzione donna (comma 336 Legge Bilancio)

Vengono prorogati di un anno i requisiti (35 anni di contributi e 58 anni di anzianità) affinché le lavoratrici possano accedere all'"opzione donna"

I requisiti devono essere maturati entro il 31/12/2020.

Di conseguenza, è differita al 28 febbraio 2021 la data per la presentazione delle relative istanze.

Ape sociale (commi 339 – 340 Legge Bilancio)

Viene prorogata la sperimentazione dell'APE sociale, consistente in una indennità corrisposta al compimento del 63 esimo anno di età anagrafica fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in una delle seguenti condizioni:

- soggetti in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione

consensuale ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi e abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;

- soggetti che assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età' oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;

- soggetti con una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;

- lavoratori dipendenti, nell'ambito delle professioni usuranti, che svolgono da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni nell'ultima setta attività lavorativa per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni.

Devono ritenersi conseguentemente adeguati i termini e le scadenze attualmente previsti, per cui i soggetti che possono usufruire dell'APE hanno facoltà di presentare domanda entro il 31 marzo 2021, ovvero entro il 15 luglio 2021

Collocamento fuori ruolo di docenti e dirigenti scolastici (commi da 974 a 982 Legge Bilancio)

Il comma 974 differisce ulteriormente (dall'anno scolastico 2021/2022 all'anno scolastico 2022/2023) la soppressione delle disposizioni (art. 26, co. 8, secondo e terzo periodo, L. 448/1998) che prevedevano la possibilità di collocare fuori ruolo docenti e dirigenti scolastici per assegnazioni presso enti che operano nel campo delle tossicodipendenze, della formazione e della ricerca educativa e didattica, nonché presso associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi.

A tal fine, è novellato l'art. 1, co. 330, della L. 190/2014.

Contrattazione collettiva nazionale (*comma 959 Legge Bilancio*)

Il comma 959 stabilisce che a decorrere dal 2021 le risorse finanziarie destinate alla contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019-2021 ed ai miglioramenti economici del restante personale statale in regime di diritto pubblico sono incrementate di complessivi 400 milioni di euro.

Elezioni Rappresentanze sindacali (*art. 12 Legge 176/2020*)

L'art. 12 della legge n. 176/2020, in relazione al periodo contrattuale 2022-2024 ed al rinnovo delle elezioni delle rappresentanze sindacali (RSU), ha stabilito che:

- i dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione, al fine dell'accertamento della rappresentatività sindacale, sono rilevati alla data del 31 dicembre 2021 e trasmessi all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) non oltre il 31 marzo dell'anno successivo dalle pubbliche amministrazioni, controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata, con modalità che garantiscano la riservatezza delle informazioni;
- gli organismi di rappresentanza del personale sono prorogati, anche se le relative elezioni siano state già indette. Le elezioni relative al rinnovo delle RSU si svolgeranno entro il 15 aprile 2022.

Specifici accordi per le elezioni per il rinnovo delle RSU potranno prevedere il ricorso a modalità telematiche in funzione dello snellimento delle procedure, anche con riferimento alla presentazione delle liste ed alle assemblee sindacali.

Proroga di termini vari (*DL n.183 del 31 dicembre 2020 cd. milleproroghe*)

L'esame delle varie disposizioni con la Legge di Bilancio non può esimersi dal menzionare, in conclusione, il successivo DL n. 183/2020 che ha disposto la proroga di termini in precedenza fissati in materia di reclutamento in ruolo di insegnanti di religione cattolica, di procedure selettive per l'immissione nel ruolo dei collaboratori scolastici di ex lavoratori LSU impiegati nelle scuole, di reclutamento di ispettori tecnici, di valutazioni periodiche e finali degli alunni e di riqualificazione e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche ed educative.